

CIRCOLARE n. 65 del 1° luglio 2019

Prot. n. 805 GRG/bf

**OGGETTO: Circolare n. 15/E Agenzia dell'Entrate - chiarimenti in ordine all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi**

L'Agenzia dell'Entrate chiarisce che, viste le potenziali difficoltà in sede di prima applicazione in ordine al nuovo adempimento di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, temporaneamente - fino al momento dell'attivazione del registratore telematico e, comunque, non oltre la scadenza del primo semestre di vigenza dell'obbligo - si potrà adempiere anche mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali, purché la trasmissione telematica avvenga entro il mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione, nelle modalità che saranno meglio specificate con un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate.

Nel primo semestre, restano altresì esclusi dall'applicazione delle sanzioni previste all'art. 2, comma 6, del D.Lgs n. 127/15 i soggetti passivi IVA che, pur avendo tempestivamente attivato il Registratore Telematico, effettuano la trasmissione dei dati dei corrispettivi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Facendo seguito alla Circolare Fipe n. 63/2019, si forniscono alcuni chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate con la [Circolare n. 15/E](#), pubblicata il 29 giugno 2019.

Come si ricorderà, l'art. 2 del D.Lgs n. 127/15 ha sancito che a partire dal 1° gennaio 2020 – ovvero a partire da oggi, 1° luglio 2019 i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro – tutti coloro che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, sono tenute ad assolvere l'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite la memorizzazione e la trasmissione telematica degli stessi all'Agenzia dell'Entrate.

Inoltre, come segnalato, il comma 1 dell'art. 12 *quinquies*, introdotto in sede di conversione del DL "Crescita", ha sostituito l'art. 2 comma 6 *ter* D.Lgs n. 127/15, prevedendo ora che:

- a) *dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 s[iano] **trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 633.***
- b) ***Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.***

- c) ***Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.***

L'Agenzia dell'Entrate specifica che, stante le potenziali difficoltà in sede di prima applicazione in ordine a tale nuovo adempimento, gli esercenti potranno assolvere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali, purché la trasmissione avvenga entro il mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione. A tal fine, saranno individuate modalità telematiche con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate che sarà emanato a breve.

In ogni caso, viene sin d'ora comunicato che tale facoltà è ammessa fino al momento dell'attivazione del registratore telematico e, comunque, non oltre la scadenza del semestre di cui al comma 6-ter dell'articolo 2 del D.Lgs n. 127/15.

Resta, tuttavia, fermo l'obbligo di rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale al cliente e la tenuta del registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. 33/1972 fino all'attivazione del registratore telematico.


Infine, viene specificato che nel primo semestre, restano altresì esclusi dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 6, del D.Lgs n. 127/15 i soggetti passivi IVA che, pur avendo tempestivamente attivato il Registratore Telematico, effettuano la trasmissione dei dati dei corrispettivi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Gli Uffici restano a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 63/2019 Circolare Fipe n. 51/2019 Circolare Fipe n. 38/2019 Circolare Fipe n. 11/2019 Circolare Fipe n. 2/2019 Circolare Fipe n. 93/2018	<a href="https://www.fipe.it/norme-impresa/tributi.html?download=688:agenzia-entrate-circolare-15e-2019">https://www.fipe.it/norme-impresa/tributi.html?download=688:agenzia-entrate-circolare-15e-2019</a>	corrispettivi; memorizzazione elettronica; trasmissione telematica; registratori telematici; agevolazione finanziaria; Agenzia delle Entrate; DL Crescita;